



Protocollo n°.....14526

del .....13.09.2021

**Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 2789-1/2021, Insollitto Gianfelice c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza emesso il 01.09.2021.**

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 01.09.2021 per il giudizio R.G. n. 2789-1/2021, Insollitto Gianfelice c./Messinaservizi Bene Comune SpA e successivo atto di parziale rettifica del 07.09.2021, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Insollitto Gianfelice;
- decreto di fissazione udienza del 01.09.2021 e autorizzazione alla notificazione ai controinteressati attraverso pubblicazione sul sito *internet* della Messinaservizi Bene Comune SpA;
- ordinanza di rettifica del 07.09.2021.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.  
Arch. Giuseppe Lombardo

AVV. CORRADO MARTELLI  
Patrocinante in Cassazione  
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA  
Tel 090364001 – fax 090.3710648  
Pec: [avv.corradomartelli@pec.it](mailto:avv.corradomartelli@pec.it)  
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

## TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

### RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse del Sig. Insollitto Gianfelice, nato a Messina il 29.10.1985 (CF: NSLGFL85R29F158A), ivi residente in Via Catania 32 ed ivi elettivamente domiciliato in Corso Cavour 178, presso lo studio dell'Avv. Corrado Martelli, (C.F.: MRTCRD43P01F359L), fax 0903710648, pec: [avv.corradomartelli@pec.it](mailto:avv.corradomartelli@pec.it), che lo rappresenta e difende, giusta procura resa in foglio separato e congiunto materialmente al presente atto ex art. 83 c.p.c.,

### CONTRO

**Messina Servizi Bene Comune, (C.F. 03459080838)** in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Piazza Unione Europea – Messina (pec [messinaservizibenecomune@pec.it](mailto:messinaservizibenecomune@pec.it))

### PREMESSO

Il ricorrente, ha partecipato alla selezione per l'assunzione a tempo determinato bandita dalla società resistente, (all. n. 0) tramite preselezione da parte del D.T.L. che ha proceduto a tale incumbente inoltrando la graduatoria provvisoria sottoposta alla società MSBC per procedere alle verifiche ed alle conseguenti assunzioni.

Con lettera del 06.05.2020 (all n. 1) la società resistente ha escluso il ricorrente dalla graduatoria poichè avrebbe riportato condanne penali e, conseguentemente, ciò avrebbe comportato l'automatica esclusione dalla graduatoria, anche perché avrebbe reso, a dire della società, falsa dichiarazione.

Con lettera 15.6.2020 (all n. 2) il ricorrente, tramite il proprio legale, contestava l'esclusione dalla graduatoria in quanto la dichiarazione sostitutiva attestante di non aver



AVV. CORRADO MARTELLI  
Patrocinante in Cassazione  
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA  
Tel 090364001 – fax 090.3710648  
Pec: [avv.corradomartelli@pec.it](mailto:avv.corradomartelli@pec.it)  
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

riportato condanne penali da dichiarare, era veritiera, poiché dal casellario giudiziario non risultava avere avuto comminate sanzioni penali dal momento che risultava a tal proposito “NULLA”. (all. n 3).

Conseguentemente il ricorrente, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, non era tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva l'esistenza di iscrizioni a suo carico, circa la presenza di quelle di cui al comma 7 del D.P.R. 312/2002, nonché di cui all'art. 24, comma 1, stesso decreto.

La Società illecitamente ed illegittimamente ha, in dispregio del chiaro disposto di cui all'art. 24 bis del suddetto D.P.R., proceduto a farsi rilasciare una certificazione attestante una condanna riportata dal Sig. Insollitto Gianfelice, in quanto la detta normativa, che consente l'acquisizione di tale notizia, riguarda lo svolgimento di attività professionali o volontarie o organizzative che comportino contatti diretti e regolari con minori, così come la società resistente non poteva ottenere tale certificazione perché assolutamente non pertinente alle finalità del gestore (trattasi di operatore ecologico).

La società resistente riscontrava tale lettera e chiedeva l'invio del certificato del casellario giudiziario che veniva inviato con pec del 2.7.2020, in una ad un ulteriore certificato aggiornato al 2021 (All. n 4). Da allora, la società non ha dato riscontro alla richiesta, nonostante l'invio dell'integrazione documentale e con aggiornamenti al 2020. Addirittura il ricorrente veniva riabilitato (all n. 5)

Pertanto, si chiede,

- 1) In via preliminare ai sensi dell'art. 700 cpc l'immediata assunzione del ricorrente previa collocazione nella graduatoria risultante dai titoli in suo possesso esistendo il



fumus boni iuris ed il grave ed irreparabile pregiudizio. Infatti il Sig. Insollitto è disoccupato da tempo (all 8) ed ha esaurito ogni sostegno sociale (all 9), ed è venuto meno l'aiuto di parenti ed amici tanto da non essere più in condizione di poter soddisfare le più elementari esigenze di vita dei propri familiari (all. 6 e all 10) e rischia per l'assoluta indigenza di compromettere il suo stato di salute e la serenità propria e dei suoi familiari ed il conseguente stato di prostrazione per tale situazione rischia di farlo esplodere in qualcosa di definitivamente irreparabile.

- 2) Nel merito ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato quale operatore ecologico e, conseguentemente, ordinare alla MSBC l'assunzione a tempo determinato fin dal giugno 2020 con le successive proroghe e servizi già concesse agli altri lavoratori dello stesso bando, previa collocazione nella graduatoria risultante dai titoli in possesso ed in ogni caso condannare la MSBC alla corresponsione di n. 24 mensilità della retribuzione dovuta per l'attività di operatore non prestata per fatto e colpa del datore, oltre rivalutazione ed interessi.
- 3) Condannare altresì la società MSBC al risarcimento dei danni per l'illecita acquisizione di dati sensibili in dispregio del diritto alla privacy del ricorrente nella misura di € 20.000,00 da liquidarsi secondo equità.
- 4) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio, giusta delibera di ammissione al gratuito patrocinio (all. n. 7)  
23.09.2020
- 5) Ordinare alla società resistente la produzione della graduatoria, nonché l'eventuale rinnovo dei contratti a tempo determinato di cui al bando di assunzione.



AVV. CORRADO MARTELLI  
Patrocinante in Cassazione  
Corso Cavour 178 -98122 MESSINA  
Tel 090364001 – fax 090.3710648  
Pec: [avv.corradomartelli@pec.it](mailto:avv.corradomartelli@pec.it)  
CF MRTCRD43P01F359L - P.I.00222620833

6) Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia rientra nello scaglione fino ad € 25.000 e che il contributo unificato non è dovuto in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del 23.09.2020.

Si producono:

- 0) Bando
- 1) Lettera del 6.5.2020
- 2) Lettera del 15.6.2020
- 3) Casellario giudiziale
- 4) Pec del 02.07.2020
- 5) Riabilitazione del 10.02.2021
- 6) Stato di famiglia
- 7) Delibera ammissione gratuito patrocinio del 23.09.2020
- 8) Certificazione Silav Sig. Insollitto
- 9) Certificazione ISEE Insollitto
- 10) Copia contratto mutuo e successiva richiesta di rinegoziazione dello stesso per difficoltà economiche.

Messina, 01.07.2021

Avv. Corrado Martelli





TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

Il giudice dott.ssa Roberta Rando,  
ritenuto che la fattispecie oggetto del ricorso coinvolga i diritti dei controinteressati, partecipanti alla procedura concorsuale,  
ritenuto pertanto che nei confronti di essi deve essere integrato il contraddittorio,  
ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i partecipanti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

p.q.m.

fissa l'udienza del 07/10/21 disponendo si svolga a trattazione scritta, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".



Manda al ricorrente di notificare l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 15 ai controinteressati, autorizzando la notifica mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Miur entro il medesimo termine.

Il Giudice

*Dott.ssa Roberta Rando*





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

**DECRETO**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,  
letta l'istanza di correzione dell'errore materiale,

**P.Q.M.**

Dispone che ove nell'ordinanza resa il 01.9.2021 vi è scritto "Miur" deve leggersi ed intendersi  
"Messina Servizi Bene Comune".

Messina, 07.9.2021.

Il Giudice  
Dott.ssa Roberta Rando

